

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Decreto n. 181 del 22.12.2020**

**Costituzione in giudizio, mediante difesa diretta ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., nel procedimento promosso innanzi al Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Lavoro - R.g. n. 28669/2020.**

**VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*” ed in particolare l'art. 1, comma 381, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il “*Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA*”;

**VISTO** lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

**VISTI** i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati emanati il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento” del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria”, approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n.6033 del 29 maggio 2020”;

**VISTO** l'art. 100 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 – convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020 che proroga i mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca per tutta la durata dello stato di emergenza, giusta delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 31 gennaio 2020, ivi incluso l'incarico di Commissario straordinario del CREA conferito al Cons. Gian Luca Calvi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.04.2019 e rinnovato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2019;

**PRESO ATTO** che per effetto della proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, stabilita con DPCM 7 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 100, secondo comma, della legge di conversione 24/04/2020 n. 27, il mandato del Commissario straordinario e dei subcommissari è ulteriormente prorogato sino al 31 gennaio 2021;

**VISTI** i Decreti commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui rispettivamente è stato nominato il Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell'incarico;

**VISTO** il ricorso ex art. 414 c.p.c. recante R.g. n. 28669/2020, depositato presso il Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Lavoro - con il quale il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “*a) accertare e dichiarare che il ricorrente, per il periodo di tempo specificato in narrativa, ha svolto e svolge attualmente alle dipendenze del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA, attività lavorativa subordinata ex art. 2094 c.c. in virtù di contratti a termine e dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato; b) accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento da parte del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria dell'anzianità di servizio in favore del ricorrente, nonché l'illegittimità dell'azzeramento della predetta anzianità in occasione di ogni singolo rinnovo dei contratti di lavoro e dell'assunzione a tempo indeterminato, nonché l'illegittimità del decreto n. 1271 del 21.10.2018 di attribuzione della fascia II, non corrispondente all'effettiva anzianità lavorativa maturata; c) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento e quindi alla corresponsione di tutte le somme a titolo di differenze retributive e degli aumenti stipendiali maturati medio tempore sulla base degli scaglioni di retribuzione senza soluzione di continuità a far data dall'assunzione a termine, o da*

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

*quell'altra data ritenuta di giustizia, con inquadramento nella corretta fascia stipendiale, corrispondente all'effettiva anzianità tenuto conto delle tabelle del CCNL del Comparto; d) accertare e dichiarare che a seguito dell'illegittimo comportamento dell'Ente resistente, costituito dal mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata e non attribuita al ricorrente, il medesimo ha riportato, nel periodo di lavoro alle dipendenze dell'Ente, un danno risarcibile rappresentato dall'impossibilità di accedere alle fasce di retribuzione superiori, al pari degli altri dipendenti dell'Ente resistente; - per l'effetto, e) condannare il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria a riconoscere la continuità dell'anzianità di servizio in favore del ricorrente con attribuzione della classe di servizio e fascia stipendiale man mano maturata, senza alcuna interruzione in coincidenza con l'assunzione a tempo indeterminato; f) condannare il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, alla ricostruzione della carriera del ricorrente e quindi a valutare ai fini della progressione stipendiale l'attività svolta dal primo contratto a tempo determinato, con conseguente inquadramento del ricorrente nella seconda fascia stipendiale dal 15.10.2008 al 14.10.2012, nella terza fascia stipendiale dal 15.10.2012 al 14.10.2017, nella quarta fascia stipendiale dal 15.10.2017 ad oggi e fino al 14.10.2021 o quella superiore che dovesse essere accertata in corso di causa, g) di conseguenza, condannare il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente tutte le somme a titolo di differenze retributive maturate e non percepite pari ad € 37.030,19, fino al 14.10.2020, e ulteriore ricalcolo del TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo, come risulta dagli allegati conteggi, parte integrante del presente scritto, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa anche a seguito della richiedenda CTU, nonché la condanna all'inquadramento nella IV fascia stipendiale o a quella superiore che dovesse essere accertata o dovesse maturare in corso di causa; h) condannare il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in persona del legale rappresentante p.t. CREA., al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente a seguito del mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio, da valutarsi ex art. 1126 c.c., danno che si è concretizzato nell'impossibilità di accedere alle fasce stipendiali superiori di retribuzione in un periodo antecedente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”;*

**VISTA** la nota prot. CREA n. 96634 del 16.12.2020 con la quale l'Avvocatura Generale dello Stato ha rappresentato al CREA che la causa non presenta profili di particolare rilevanza, di massima o comunque aventi notevoli riflessi economici che legittimino l'intervento della difesa erariale;

**VISTO** l'art. 417 bis e ss. del codice di procedura civile;

**VISTA** la nota e-mail del 01.12.2020, trasmessa dal CREA – PB all'Ufficio Affari Generali e legali dell'Ente con la quale è stata inviata una relazione sulle attività espletate dal \_\_\_\_\_ nel corso degli anni di lavoro presso l'Amministrazione;

**VISTA** la nota prot. n. 98022 del 18.12.2020, con la quale l'Ufficio gestione del personale ha trasmesso all'Ufficio Affari Generali e legali la documentazione contenuta nel fascicolo del dipendente e delle brevi osservazioni sul calcolo delle differenze retributive asseritamente maturate effettuato dal ricorrente;

**CONSIDERATO** pertanto, che l'Amministrazione, come per fattispecie analoghe, ritiene non meritevoli di accoglimento né in fatto né in diritto le istanze di parte ricorrente;

**VALUTATA** l'opportunità di procedere alla costituzione in giudizio per i motivi sopra esposti.

## **DECRETA**

### **Articolo unico**

1. Di costituirsi nel giudizio promosso davanti al Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Lavoro - R.g. n. 28669/2020, la cui udienza è fissata al 18 gennaio 2021, h. 10:00.



#### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

2. Di stare in giudizio direttamente, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., per il tramite della Dirigente dell'Ufficio Affari Generali e legali, Dott.ssa Ginevra Albano, e del personale assegnato all'Ufficio Affari Generali e legali, Dott.ssa Velia Olini e Dott.ssa Valeria Alfano, attribuendo alle stesse il potere di rappresentanza e difesa in giudizio, nonché ogni più ampia facoltà, ivi espressamente comprese quelle di rinunciare agli atti, conciliare e transigere.

Il Commissario Straordinario  
Cons. Gian Luca Calvi